

Art. 33

Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»

1. All'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole: «31-ter» e le parole: «nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.» sono soppresse;
- b) al comma 31, dopo le parole: «di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#)» **((sono aggiunte))** le seguenti: «, o di cui all'[articolo 37 del codice dei contratti pubblici](#) di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), ove applicabile»;
- c) il comma 31-bis è sostituito dal seguente: «31-bis. I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al **((comma 35))** gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.»;
- d) il comma 31-ter è abrogato;
- e) il comma 32 è sostituito dal seguente: «32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025.
Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.»;
- f) il comma 33 è sostituito dal seguente: «33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 **((e per il restante 50 per cento))** previa trasmissione **((,))** sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'[articolo 102 del codice dei contratti pubblici](#) di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), o ai sensi dell'[articolo 116 del codice dei contratti pubblici](#) di cui al [decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36](#). Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno eroga il 50 per cento di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione **((di cui comma 35, nonché))** l'ulteriore 50 per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui **((al comma 35 del))** certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) o ai sensi dell'articolo 116 del codice di cui al [decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36](#). Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla **((regolare esecuzione, i comuni))** sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui all'[articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#). I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione **((di cui al comma 35 sono))** ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute **((previsto dall'articolo 158 del testo unico di cui al))** [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).»;

- g) il comma 34 è sostituito dal seguente: «34. Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualità dal 2020 al 2023~~((,))~~ è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, a valere sul contributo riferito all'annualità 2024, comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente comma sono recuperate secondo le modalità di cui ai [commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»;
- h) al comma 35, le parole: «previsto dal [decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#), classificando le opere sotto la **((voce 'Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020'))**» sono sostituite dalle seguenti: «ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato come previsto dall'[articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#).»;
- i) al comma 36, le parole: «, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse.